

COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

PROVINCIA DI ROMA

REGIONE LAZIO	N. <i>11249</i> di Prot. Li <i>29/12/98</i>
Comitato di Controllo	AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
Sezione di Roma	<i>Albo</i> Sezione di Roma
RICEVUTA IN DATA .....	
SCADE IL .....	

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione: Ordinaria                      Seduta: Pubblica di Prima convocazione

Numero | Oggetto: LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA "STRADONE" : APPROVA-  
 69 |                      ZIONE.  
 Data |  
 22-12-98 |

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 17,00, nella residenza municipale, con inviti diramati nei modi e termini di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale.  
 Eseguito l'appello risultano:

! MARCORELLI SANDRO	P	! IDOLCI ROLANDO ANDREA	A	!
! COSTA FRANCO	P	! MONTANARI UMBERTO	P	!
! BELLÌ ARGANTE	P	! CICCOCCHI PATRIZIA	P	!
! MAGALOTTI ORESTE	P	! CONTE MAURIZIO	P	!
! BARONTINI ORLANDO	P	! COLETTA OTTAVIO	P	!
! MODESTI LUIGI	A	! MARIUCCI BENIGNO MASSIMO	P	!
! ALLEGRETTI MARIANO	A	! PACINI GIAMPAOLO	P	!
! MASCI GIANCARLO	P	! ASTOLFI CESARE	P	!
! RIGGIO GIROLAMO	P			!

Assegnati N.16    In carica N. 17    Presenti N. 14    Assenti N. 3

Partecipa alla seduta il Signor DR. ELISABETTA MORELLI Segretario del Comune.  
 Il Sig. MARCORELLI SANDRO nella sua qualita' di SINDACO, assume la presidenza, e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:  
 invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO:

-Che questo Comune con atto consiliare n. 36 del 17/03/1976, ha adottato il vigente Programma di Fabbricazione approvato dalla Regione Lazio in data 03/08/1984, con deliberazione della Giunta regionale n.5389;

-Che con atto consiliare n. 38 del 23/07/1990 integrato con atto del Consiglio Comunale n. 69 del 18/12/1991 e' stato adottato il Piano Regolatore Generale;

-Che con atto consiliare n. 54 del 28/10/1998 sono state formulate le controdeduzioni al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale con nota Prot.n. 6535 del 20/07/1998, acquisito agli atti del Comune in data 03/08/1998 al Prot.n. 6281, al Piano Regolatore Generale;

-Che tra le previsioni di detti strumenti urbanistici rientra la destinazione di un'area in localita' Stradone a zona di espansione;

-Che con il predetto atto consiliare n. 54 del 28/10/1998 e' stata introdotta, delle note aggiuntive proposte dal Sindaco e fatte proprie dal Consiglio stesso, la norma transitoria con la quale sono fatti salvi dalla obbligatorietà della redazione di un piano attuativo esteso al perimetro di intervento preventivo di cui all' art.23 delle M.T.A. del PRG i piani di lottizzazione in zona C2 gia' in itinere presso gli uffici pubblici competenti con parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale, che riguardano porzioni di comparto di superficie non inferiore a 10.000 mq. che appartengono a comparti gia' parzialmente convenzionati e purché le previsioni del Piano di Lottizzazione rientrino nei parametri previsti dal PRG adottato, siano organiche con le porzioni gia' realizzate e non in contrasto con un possibile sviluppo dell'area residenziale del comparto;

-VISTO che nel comparto in localita' Stradone - Valloppio, come meglio individuato nel PRG, risulta, per un' area di circa mq. 11.560, stipulata convenzione, per la realizzazione di un Piano di Lottizzazione, in data 16/03/1998 rep.n. 25113 per atto del Notaio Dott. Francesco Riccio regolarmente registrato e trascritto;

-VISTA la domanda prot.n.6533 del 11/08/1998 della Soc. Alex 82 S.r.l. di lottizzazione convenzionata ai sensi dell'art. 28 della legge n. 1150/1942;

-CONSIDERATO che l'Arch. LUCIANI Nicola su incarico conferito dalla Soc. Alex 82 S.r.l. ha predisposto il Piano di Lottizzazione;

-VISTO che i richiedenti la lottizzazione rappresentano, in base all'imponibile catastale, una parte dell' intero comparto in localita' Stradone - Valloppio come meglio delimitato nel Piano Regolatore Generale adottato e in itinere di approvazione;

-ATTESO che una piccola porzione di terreno facente parte dell' area zonizzata nel P.d.L. come "V3" non soggetta ad intervento edificatorio, e' gravata dal vincolo relativo all' art. 1 lettera g) della legge n. 431/1985 cosi' come indicato nel P.T.P. della Regione Lazio ambito territoriale n. 4;

-VISTO il parere favorevole espresso dalla ASL/RM F con nota Prot.n.2853 del 23/10/1998 pervenuta a questo Comune in data

23/10/1998 e protocollata al n. 9031;

-VISTO il parere favorevole della Commissione Edilizia espresso in data 23/10/1998 verbale n.5;

-VISTI gli elaborati tecnici all'uopo esposti;

-VISTO l'allegato schema di convenzione che i richiedenti la lottizzazione hanno presentato ai sensi dell'art. 2 terzo comma della legge Regionale n. 36 del 02/07/1987;

-VISTO che il Piano di Lottizzazione e' conforme al Programma di Fabbricazione vigente ed al Piano Regolatore Generale adottato ed in corso di approvazione ad esclusione dell'art. 23 comma 1 delle Norme Tecniche di attuazione del PRG che prevedono l'applicazione dell'intervento sull'intero perimetro riportato nella tavole del P.R.G.;

-CONSIDERATO che il piano di Lottizzazione, pur apportando variante al P.R.G. adottato ed in corso di approvazione da parte della Regione Lazio, limitatamente al comma 1 dell'art.23 delle Norme Tecniche di Attuazione, e' conforme alla norma transitoria introdotta dal Consiglio Comunale con atto n. 54 del 28/10/1998 con il quale si e' preso atto del parere espresso dal C.T.C.R. della Regione Lazio e sono state formulate le controdeduzioni;

-VISTO l'art.28 della legge 17/08/1942, N. 1150 come modificato dall'art. 8 della legge 06/08/1967, n. 765;

-CONSIDERATO che occorre delegare il sig. Onesti Vittorio, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, alla stipula della convenzione allegata al Piano di Lottizzazione;

VISTI ed acquisiti i pareri espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio di ragioneria, in ordine alla sola regolarita' tecnica e contabile, espressi preventivamente sul retro della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 -1 comma della legge 8 giugno 1990 n.142 e successive modificazioni;

Con voti favorevoli

#### DELIBERA

1- Di approvare il Piano di Lottizzazione in oggetto costituito dalle seguenti tavole e redatto dall'arch. LUCIANI Nicola per conto della soc. ALEX 82 S.r.l. approvando il progetto composto dalle seguenti tavole:

- TAV. N. 1 RELAZIONE TECNICA
- TAV. N. 2 PLANIMETRIE CATASTALI E STRUMENTI URBANISTICI
- TAV. N. 3 STATO DI FATTO E CURVE DI LIVELLO
- TAV. N. 4 PLANIMETRIA LOTTIZZAZIONE
- TAV. N. 5 SCHEMA VIABILITA'
- TAV. N. 6 SCHEMA IMPIANTO FOGNANTE - INTEGRAZIONE
- TAV. N. 7 SCHEMA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
- TAV. N. 8 SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO
- TAV. N. 9 PROFILI ALTIMETRICI
- TAV. N.10 TIPI EDILIZI
- TAV. N.11 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
- TAV. N.12 SCHEMA DI CONVENZIONE
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

2- Di approvare lo schema di convenzione urbanistica allegato al Piano di Lottizzazione relativo ai tempi e modalita' di esecuzione delle

opere di urbanizzazione previste per legge;

3- Di dare atto che prima dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione dovrà essere richiesto il parere ambientale all'ente di competenza in merito al vincolo, gravante su una porzione limitata dell'area posta nella zona denominata "V3" nel Piano di Lottizzazione, relativo all'art. 1 lettera g) della Legge n. 431/1985 indicato nel Piano Territoriale Paesistico ambito territoriale n. 4;

4- Di dare atto che dovrà essere consentito l'accesso di uso pubblico all'area destinata a Verde attrezzato indicata come "V3" nella Tavola n.4 "Planimetria di Lottizzazione";

5- di disporre la trasmissione degli atti alla Regione Lazio ai sensi dell'art. 2 della legge Regionale n. 36/1987;

6- Di autorizzare il Sig. Onesti Vittorio a sottoscrivere gli atti relativi alla stipula della convenzione allegata in schema;

7- Di dare atto inoltre che il presente Piano di lottizzazione e' conforme al vigente Programma di Fabbricazione ed all' adottato PRG ad esclusione di quanto prescritto dal comma 1 dell' art.23 delle N.T.A. per il quale si fa riferimento alla norma transitoria introdotta dal Consiglio Comunale con atto n. 54 del 28/10/1998 e che dall'approvazione della presente delibera non scaturiscono costi a carico di questa Amministrazione.



**COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO**  
**PROVINCIA DI ROMA**

UFFICIO TECNICO

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

Tra il Comune di Rignano Flaminio, rappresentato dal Geom. Vittorio Onesti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, in seguito denominato nel presente atto "Comune" e la Società "ALEX 82" S.r.L. proprietaria dei terreni catastalmente individuati al foglio 4 del Comune di Rignano particelle: 585 e 823 per una superficie totale di mq 10.000 d'ora in avanti denominato "Lottizzante", per l'attuazione di un piano di lottizzazione autorizzabile in base alle previsioni del PDF vigente e del PRG adottato e come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale N. 54 del 28/10/1998,

Premesso:

-che il Lottizzante sotto generalizzato, è il legittimo proprietario dei terreni sotto elencati:

Alex 82 S.r.L. con sede in Roma via Regina Margerita, 46	Foglio	Part.IIa	Sup.Catast.	Sup.in C	I.F.T.	Sup.da cedere	Sup.ceduta
	4	585	9590	9590	0,9		2575
						1548 + strade	
	4	823	<u>410</u>	410	--		<u>410</u>
			10.000				2985

- che il vigente P.d.F. e l' adottato P.R.G. prevedono la destinazione delle aree interessate a zona C di espansione;

-che il Lottizzante ha proposto all' amministrazione Comunale l'attuazione delle suddette previsioni degli strumenti urbanistici mediante piano di lottizzazione convenzionato;

-che il piano di lottizzazione presentato risulta conforme alle prescrizioni del P.d.F. vigente, del Regolamento edilizio e del P.R.G. adottato e come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale N. 54 del 28/10/1998;

- che il P.L. é stato esaminato dalla Commissione edilizia nella seduta del 23/10/1998 con verbale n° 5, la quale ha espresso parere favorevole alla sua approvazione;

- che il Consiglio Comunale ha approvato il piano di lottizzazione e la bozza della presente convenzione con delibera n° del regolarmente approvata dal CO.RE.CO.;

-che il Consiglio Comunale con atto n. del ha autorizzato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale alla stipula della convenzione;

-che il Lottizzante ha dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato, l'anno il giorno del mese nell' ufficio di segreteria del Comune di Rignano Flaminio tra il Geom. Vittorio Onesti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, e il Lottizzante si conviene e si stipula quanto segue con riserva delle approvazioni di legge per quanto concerne l'Amministrazione Comunale, ma in modo fin d'ora definitivamente impegnativo per quanto concerne il Lottizzante.

art.1 - Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

art.2 - la lottizzazione delle aree indicate in premessa , avverrà in conformità alle previsioni del P.d.F. vigente e P.R.G. adottato e come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale N. 54 del 28/10/1998, in conformità alle norme di cui alla presente convenzione, alle previsioni delle planimetrie allegatae che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e delle norme tecniche di attuazione relative al progetto di lottizzazione.

art.3 - il Lottizzante, in relazione al disposto paragrafo 1, V° comma dell'art. 28 della legge 17.8-1942 n° 1150, e successive modifiche si obbliga, per se e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, aree indicate nella tavola N° 4 per una superficie complessiva di mq detta cessione avverrà su richiesta del Comune nei termini dell'art. 11.

art. 4 - il Lottizzante in relazione al disposto paragrafo 1, V° comma dell' art. 28 della legge 17.8.1942,n°1150 e successive modifiche, si obbliga per se e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo a cedere gratuitamente al Comune di Rignano Flaminio le aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria, indicate nella tavola N° 4, aventi una superficie complessiva di mq , la cessione di dette aree dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data di stipulazione della presente convenzione.

art.5 - il Lottizzante in relazione al disposto paragrafo II , V° comma dell' art 28 della legge 17.8.1942,n°1150 e successive modifiche, si obbligano per se e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione primaria: Strade, fognature, illuminazione pubblica, rete idrica, spazi di sosta, spazi di verde, rete di distribuzione dell' energia elettrica e del gas.

Tutte le suddette opere dovranno essere realizzate entro anni 5 dalla data di stipulazione della presente convenzione e comunque prima del rilascio dell' abitabilità e/o agibilità. Le opere di urbanizzazione predette vanno a scomputo del contributo delle opere di urbanizzazione primaria previsto dalla legge 28/01/1977, n° 10.

art.6 - il Lottizzante, in relazione al disposto paragrafo II ,V° comma dell' art.28 della legge 17.8.1941 n°1150, e successive modifiche, nonchè in base alle previsioni della deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 25/01/1993, esecutiva, ed avente ad oggetto l' adeguamento degli oneri di urbanizzazione ed in particolare di quanto disposto alle tabelle "A" -"B"- "D1" e "D2" relative ai contributi di urbanizzazione per le costruzioni residenziali e turistiche-commerciali-direzionali si obbliga, per se e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo a versare al Comune, all'atto del rilascio delle singole concessioni, il contributo per gli oneri di urbanizzazione secondaria ai sensi degli art.3, 5 e 11.Nel caso di successivi adeguamenti degli oneri relativi al rilascio delle concessioni gli importi saranno calcolati con le nuove tariffe parametriche adottate e vigenti.

art.7 - All' atto del rilascio delle singole concessioni edilizie sarà determinata la quota parte di contributo relativo al costo di costruzione di cui all' art.6 e/o 10 della legge 28.1.77 n° 10.

Il pagamento di detto contributo avverrà secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.

Il rilascio delle concessioni, in base alle determinazioni che l'Amministrazione comunale assumerà, ai sensi del II comma dell' art.11 della legge 10/77, sarà subordinato al versamento di quota parte del contributo, alla sottoscrizione di impegnativa relativa ai versamenti differiti, nonchè alla presentazione di idonea garanzia.

art. 8 - Il Lottizzante in relazione al disposto paragrafo IV, V° comma dell'art 28 della legge 17.8-1942 n°1150, e successive modifiche, ha costituito una polizza fidejussoria assicurativa o bancaria di £ 482.471.844 pari all' importo delle opere da realizzare di cui all' art. 5 della presente

convenzione, a garanzia dell' esatta e piena esecuzione dei lavori e delle opere oggetto del Piano di Lottizzazione.

art.9 - Per l' esecuzione delle opere di competenza del Lottizzante, e da esso direttamente eseguite, di cui all'art. 5 del presente atto, dovranno essere presentati a parte i relativi progetti esecutivi, e mente dell' art.31 della legge Urbanistica e successive modificazioni, a firma di tecnico qualificato, per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi Comunali, ai cui dettami il lottizzante dovrà sottostare.

I lavori verranno eseguiti sotto la vigilanza degli stessi organi succitati, ed il collaudo dei lavori stessi, é riservato all' esclusiva competenza dell' Ufficio Tecnico Comunale, o tecnico all'uopo delegato.

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e servizi, in sostituzione del lottizzante ed a spese del medesimo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando il Lottizzante non vi abbia provveduto tempestivamente, ed il Comune lo abbia messo in mora con un preavviso non inferiore a sei mesi. Il lottizzante si impegna altresì ad integrare l'importo della polizza fidejussoria nel caso di maggiori costi delle opere, giustificati dai progetti esecutivi o da interventi sostitutivi effettuati dal Comune.

art.10 - La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria potrà essere effettuata anche gradualmente, in modo però da assicurare sempre i servizi agli edifici da costruire. La graduale esecuzione delle opere deve comunque avvenire previa autorizzazione del Comune. Il rilascio delle concessioni edilizie nell'ambito dei singoli lotti é subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relativa ai lotto stessi.

art. 11 - Gli impianti e tutti i servizi (strade residenziali, spazi di sosta e parcheggio, fognatura, rete idrica, pubblica illuminazione, spazi di verde di uso pubblico e rete di distribuzione del gas) di cui all' art. 5 del presente atto, passeranno gratuitamente di proprietà del Comune, dietro sua richiesta , quando se ne ravvisasse l'opportunità, per l' esistenza di necessita' di interesse collettivo, a norma di legge e quando sia stata accertata la loro esecuzione a regola d'arte.

Con il passaggio di proprietà viene trasferito a carico del Comune, anche l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sino a che non avviene ciò, sarà obbligo del Lottizzante o i suoi aventi causa di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria.

art. 12 - Le strade di lottizzazione che non siano a fondo cieco, e rimaste eventualmente di proprietà privata, si considereranno, di massima, assoggettata a servitù di pubblico transito, e dovranno subire l'eventuale allacciamento alle strade dei terreni lottizzati, ovvero lottizzanti circostanti, quando ciò sia reso necessario ed opportuno dalla rete stradale di cui allo strumento urbanistico vigente. L'eventuale apposizione di targhe con denominazioni stradali e numeri civici, poste per necessità anagrafiche, non mutano le condizioni giuridiche delle strada privata stessa.

Le strade predette potranno, in casi speciali, essere esonerati da tali servitù di pubblico passaggio ove, a giudizio del Comune, sussistano particolari circostanze.

Analogamente i condotti di fognatura, acqua, gas ed eventuali altri servizi del comprensorio lottizzato dovranno sopportare, quando tecnicamente sia stato riconosciuto possibile, l'allacciamento eventuale di condotti di fognatura, acqua, gas ed eventuali altri servizi di terreni lottizzati e lottizzandi circostanti, quando ricorrano le stesse condizioni di cui sopra e previo pagamento di adeguati contributi da parte di coloro che si allacciano, a favore dei proprietari, dei condotti dei servizi e delle aree cedute, sopraccitati.

Il contributo dei nuovi utenti, sia per opere stradali che per le opere di fognatura, acqua, gas, illuminazione, verde pubblico , aree cedute ,onnicomprensivo delle spese sostenute dal Lottizzante,

nel caso di mancato accordo tra le parti, sarà determinato inappellabilmente dal Comune, su proposta degli Uffici competenti e dovrà essere pagato prima che vengano effettuati gli allacciamenti.

art.13 - Il Lottizzante si impegna ad inserire negli atti di trasferimento, a qualsiasi titolo, dei lotti tutte le clausole contenute nella presente convenzione, da riportare nella nota di trascrizione, la cui copia autentica dovrà essere trasmessa al Comune a mezzo di raccomandata. Le clausole dovranno essere specificatamente approvate dall' acquirente ai sensi dell' art. 1341 del codice civile. Sia nell' ipotesi di alienazione dell'intero comprensorio di lottizzazione, il lottizzante ed i suoi successori aventi causa a qualsiasi titolo, resteranno comunque solidalmente responsabili verso il Comune.

art.14 - Il Comune si riserva la facoltà di mutare la disciplina urbanistica del comprensorio oggetto della presente convenzione, ove intervengano particolari e comprovati motivi di interesse pubblico.

art.15 - La presente convenzione verrà trascritta integralmente nei registri immobiliari. Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione sono a totale carico del Lottizzante, che si riserva di chiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione.

art.16 - Il Lottizzante si impegna a trascrivere il vincolo di inedificabilità per le aree, che nel Piano di Lottizzazione allegato, risultano indicate libere da edificazioni. Per tutte le contestazioni che dovessero sorgere in merito alla presente convenzione si dichiara competente il foro di Roma.



**COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO**  
**PROVINCIA DI ROMA**

UFFICIO TECNICO

OGGETTO : *Lottizzazione convenzionata "Stradone". Adozione.*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Per quanto concerne la regolarita' tecnica si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni :

1)-che venga approvata, dalla regione Lazio Assessorato all'Urbanistica, la norma transitoria con la quale sono fatti salvi dalla obbligatorieta' della redazione di un piano attuativo esteso al perimetro di intervento preventivo di cui all'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. i piani di lottizzazione in zona C2 gia' in itinere presso gli uffici pubblici competenti con parere favorevole della Commissione Edilizia comunale, che riguardano porzioni di comparto di superficie non inferiore a 10.000 mq che appartengano a comparti gia' parzialmente convenzionati e purché le previsioni del piano di lottizzazione rientrino nei parametri previsti dal P.R.G. adottato, siano organiche con le porzioni gia' realizzate e non in contrasto con un possibile sviluppo dell'area residuale del comparto. Detta norma transitoria e' contenuta nelle note aggiuntive proposte dal Sindaco e fatte proprie dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/10/1998 verbale n. 54 relativa alla presa d'atto del parere espresso dal C.T.C.R. della sezione urbanistica della regione Lazio ed alla formulazione di controdeduzioni in merito al parere stesso;

2)- che venga richiesto, prima dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione, il parere ambientale all'Ente di competenza in merito al vincolo, gravante su una parte dell'area indicata nel Piano di Lottizzazione come zona "V3", relativo all'art. 1 lettera g) della legge n. 431/1985 indicato nel Piano Territoriale Paesistico ambito territoriale n. 4;

3)- che venga consentito l'accesso di uso pubblico all'area destinata a verde attrezzato ed indicata come "V3" nella Tavola N. 4 "Planimetria di Lottizzazione".

Rignano Flaminio 18/12/1998

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA TECNICA  
(Geom. Vittorio Onesti)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE  
(Legge n.127 del 15.5.1997)

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art.53 della L.n.142/90 e successive modificazioni)

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'Istruttoria Tecnica, come sinteticamente sottoriportate, sull'argomento in oggetto, e si esprime, in ordine alla sola regolarita' tecnica, il seguente parere: favorevole - *come da allegato*

Ufficio tecnico li, 18.12.1998

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO  
Onesti *Onesti*

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art.53 della L.n.142/90 e successive modificazioni)

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'Istruttoria Contabile, come sinteticamente sottoriportate, sull'argomento in oggetto, e si esprime, in ordine alla sola regolarita' contabile, il seguente parere: favorevole

Ufficio ragioneria li, 17.12.1998

PER IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Elisabetta *Morelli*

Per approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono:

IL SINDACO  
MARCORELLI SANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. ELISABETTA MORELLI

IL CONSIGLIERE  
COSTA FRANZO

N. 740 Reg. Pubbl.

Li, 29 DIC. 1998

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi: dal 29 DIC. 1998 al 13 GEN. 1999

IL VESCO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. ELISABETTA MORELLI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la deliberazione n. 69 del 22-12-98 e' divenuta esecutiva:

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva, di altra deliberazione (Art.45, comma 5 - Legge n.142/90);

dichiarata immediatamente eseguibile (Art.47, comma 3 - Legge n. 142/90);

decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co:

dell'atto (Art.46, comma 1 - Legge n.142/90);

dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4 - Legge n.142/90) con verb. n. .... del .....

-forniti con nota prot. n. .... del .....

-approvata dal CO.RE.CO con verb. n. .... del .....

-annullata dal Co.RE.CO con verb. n. .... del .....

Li, 14 GEN. 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Morelli Elisabetta

Provvadimento che viene assegnato! RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE al Responsabile del Servizio Sig.! COPIA della suestesa deliberazione .TSC-BAQ.....! viene in data odierna ricevuta dal per le procedure attuative, ai ! sottoscritto con onere della pro- termini del punto 4 dell'art.53 ! cedura attuativa. della Legge n.142/90. !

Li, ..... IL SEGRETARIO COM.LE! Li, 11/1/99

11-1-99